



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di liquidazione del patrimonio rubricata al n. 7/2021 R.G., promossa da PASCULLI VITO ANTONIO (C.F. PSCVNT69S24L219P) e PIUMATTI SARA (C.F. PMTSRA67C45L219H), entrambi residenti in San Mauro Torinese (TO), Via Rocciamelone n. 25, elettivamente domiciliati in Torino, Via Giuseppe Grassi n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, che li rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso

oggetto: liquidazione del patrimonio

1. Con istanza *ex art. 15*, comma 9, legge 3/2012 depositata il 15/7/2021 i sigg.ri Vito Antonio Pasculli e Sara Piumatti chiedevano la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione della crisi allo scopo di presentare la domanda di liquidazione dei propri beni *ex art. 14-ter*, legge cit.

Il Presidente del Tribunale nominava all'uopo il dott. Davide Borla e il fascicolo veniva archiviato.

Con ricorso *ex art. 14-ter*, legge 3/2012 depositato il 26/7/2021 i sigg.ri Pasculli e Piumatto promuovevano quindi la procedura di liquidazione, esponendo le seguenti circostanze:

- i ricorrenti si trovavano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- detto squilibrio trovava la propria causa nelle circostanze descritte nella relazione particolareggiata allegata al ricorso;
- in particolare, la situazione era riconducibile alla crisi delle due società che facevano capo al sig. Pasculli, cioè Martini Costruzioni s.r.l. e Scarpetta s.r.l., quest'ultima dichiarata fallita dal Tribunale di Asti con sentenza del 27/1/2020;
- per sostenere le due società, il sig. Pasculli rilasciava in favore delle Banche fideiussioni *omnibus* a garanzia dei debiti contratti;
- il tracollo finanziario produceva negative ripercussioni sul bilancio familiare, visto che i coniugi si trovavano costretti ad accedere a diverse forme di credito personale sia per far fronte alle spese correnti che per reperire liquidità onde salvare le aziende del fallimento.

Tanto premesso, i sigg.ri Pasculli e Piumatto – rimarcato il loro stato di sovraindebitamento – deducevano di non essere assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla stessa legge; inoltre i ricorrenti affermavano di non aver compiuto atti in frode ai creditori (né, più in generale, atti di disposizione negli ultimi cinque anni,

eccezion fatta per una transazione con Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.) e pertanto domandavano di poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

2. La domanda dei sigg.ri Pasculli e Piumatto deve essere accolta.

2.1. I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, come si desume dalle considerazioni svolte dal dott. Borla alle pagg. 2 e 3 della relazione particolareggiata allegata al ricorso *sub* 27:

“Il sig. Pasculli è ... socio al 25% della Martini Costruzioni Srl, società ora inattiva ed in favore della quale ha rilasciato fidejussione omnibus del valore di euro 2.700.000,00, nonché socio unico ed Amministratore Unico della società Scarpetta Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Asti in data 27.01.2020 (Fall. n. 4/2020), in favore della quale i sig.ri Pasculli e Piumatti hanno rilasciato fidejussioni personali a garanzia di due rapporti di c/c ed un mutuo ipotecario per un valore nominale di euro 611.000,00 ma il cui debito residuo effettivo risulta essere di euro 133.935,33 verso la banca oltre ad euro 310.957,13 già anticipati dal Fondo di Garanzia MCC. Le difficili situazioni finanziarie delle società facenti capo al sig. Pasculli hanno così gravemente compromesso anche la situazione finanziaria personale dei coniugi, i quali si sono trovati costretti a far accesso a diverse forme di credito personale sia per le necessità di spesa ordinarie sia per fornire liquidità all’azienda nel tentativo di salvarla dal fallimento. Pertanto le conseguenze del fallimento della Scarpetta Srl e le relative ripercussioni sul bilancio familiare hanno portato alla situazione debitoria esposta nella proposta di liquidazione e di seguito riassunta:

- *Debiti personali Pasculli Vito Antonio: euro 521.860,94, di CUI euro 57.347,20 relativi a debiti tributari verso l'erario, enti previdenziali ed enti Locali ed il residuo prevalentemente relativo a debiti verso Istituti bancari e finanziarie;*
- *Debiti personali Piumatti Sara: euro 1.090,00 relativi a debiti tributari verso gli enti locali;*
- *Debiti cointestati: euro 973.959,55 relativi a debiti verso istituti bancari per prestiti, mutui e garanzie fideiussorie”.*

Ad oggi il sig. Pasculli non svolge attività lavorativa e *“l'unico reddito familiare negli ultimi anni è costituito dallo stipendio della sig.ra Piumatti pari a circa 1.163,41 euro netti mensili”* (cfr. pag. 6 della relazione particolareggiata).

Occorre pertanto convenire con quanto affermato a pag. 22 del ricorso, ove si fa presente che i ricorrenti non solo si trovano *“in una condizione di estrema difficoltà nell'adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*, ma a ben vedere versano in una situazione *“in cui persino le spese necessarie alla propria sopravvivenza e sostentamento rappresentano uno onere allo stato difficile da sostenere”*.

2.2. Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b).

In primo luogo, i sigg.ri Pasculli e Piumatto non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Infatti il sig. Pasculli non è socio illimitatamente responsabile delle società sopra menzionate, mentre la sig.ra Piumatto è lavoratrice subordinata.

In secondo luogo, dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria emerge che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito della domanda, ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012.

2.3. La documentazione prodotta a corredo del ricorso (cfr. in particolare docc. 21 e 22) consente di ricostruire compiutamente – in ossequio all'art. 14-ter, comma 5, legge 3/2012 – la situazione economica e patrimoniale dei sigg.ri Pasculli e Piumatto, così come attestato dal dott. Borla a pag. 6 della sua relazione.

In sintesi, i ricorrenti sono comproprietari (in ragione della quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno) del seguente bene immobile:

- immobile a destinazione abitativa: foglio 21, particella 1285, sub 12, alla via Rocciamelone n. 25, piani T-1-2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 10,5, superficie catastale totale mq 247 (totale escluse aree scoperte mq 229), rendita di euro 1.328,59.

Al suddetto immobile si aggiungono (anch'essi in comproprietà in ragione di quote paritarie):

- posto auto scoperto: foglio 21, particella 1285, sub 3, alla via Rocciamelone n. 25/a, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza mq 12, superficie catastale mq 12, rendita di euro 48,96;
- posto auto coperto: foglio 21, particella 1285, sub 5, alla via Rocciamelone n. 25/a, piano T, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 13, superficie catastale mq 13, rendita di euro 62,44.

Ai comproprietari è infine riconducibile il bene comune non censibile individuato al Foglio 21, particella n. 1285, sub 34, comune ai subalterni 12 e 5.

Sui suddetti beni immobili gravano l'ipoteca volontaria concessa in favore della Cassa di Risparmio di Asti e il pignoramento trascritto a cura della stessa Banca.

Il sig. Pasculli è proprietario di un'autovettura marca Volvo targata CW 169 GC immatricolata il 29/6/2005, anch'essa sottoposta a pignoramento su iniziativa di un creditore nonché a fermo amministrativo.

Si rimanda, in ogni caso, all'inventario di cui al prospetto incorporato nelle pagg. 23-27 del ricorso.

La sig.ra Piumatti non risulta proprietaria di alcun bene mobile registrato, ma percepisce (in quanto lavoratrice subordinata con mansioni di insegnante di scuola materna) una retribuzione mensile netta di euro 1.163,41 (cfr. CU 2021 prodotto *sub* 23).

2.4. Stando alla relazione particolareggiata del professionista, i sigg.ri Pasculli e Piumatto non hanno posto in essere atti in frode ai creditori (cfr. art. 14-*quinquies*, comma 1, legge 3/2012).

2.5. Nulla osta all'apertura di una procedura di liquidazione "familiare", riguardante, cioè, la posizione di entrambi i ricorrenti (conviventi e sovraindebitati per le medesime cause) Infatti, in ossequio al principio di carattere generale sancito dall'art. 7-*bis*, comma 3, legge 3/2012, le masse attive e passive facenti capo ai sigg.ri Pasculli e Piumatto sono state indicate distintamente nel ricorso, e tale diversificazione dovrà permanere in costanza di procedura (cfr. Trib. Mantova 31/5/2021, secondo cui l'istituto di cui all'art. 7-*bis* cit. *"ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole*

obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l'eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio").

2.6. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione.

Nell'ottica di assicurare il contenimento dei costi della procedura, viene nominato liquidatore il dott. Davide Borla.

I limiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 6, lett. b), legge 3/2012 possono essere individuati in questa sede, alla luce delle precise indicazioni fornite nel ricorso. All'uopo è possibile prendere in considerazione la somma di euro 1.957,12 (indicata a pag. 22), di gran lunga inferiore rispetto all'entità delle spese mensili per consumi familiari individuata dall'Istat per l'anno 2019 in relazione a una famiglia composta da una coppia con un figlio del Nord Italia (cfr. doc. 22-*bis*). Non appare rilevante, ai fini del presente decreto, il novellato secondo comma dell'art. 14-*quaterdecies*, legge 3/2012, che – nel fissare un criterio (multiplo dell'assegno sociale aumentato della metà) la cui applicazione al caso di specie condurrebbe a una quantificazione inferiore rispetto a quella proposta nel ricorso – detta una norma in tema di esdebitazione.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione *ex art. 14-quinquies*, legge 3/2012;

Nomina Liquidatore il dott. Davide Borla, con studio in Ivrea (TO), Via Dora Baltea n. 25;

Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14-novies*, comma 5, legge 3/2012 non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, legge 3/2012 (cioè al 21/1/2021);

Dispone che il Liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14-sexies*, legge 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies*, legge 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14-novies*, legge 3/2012;

Ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Dispone che della domanda dei sigg.ri Pasculli-Piumatto e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea (a cura della Cancelleria e in versione integrale);

Visti gli artt. 14-*ter*, comma 6, lett. b) e 14-*quinqies*, comma 2, lett. f), legge 3/2012, stabilisce che non sia compreso nella liquidazione ciò che i sigg.ri Pasculli e Piumatto guadagnano con la loro attività nei limiti di euro 1.957,12 netti mensili.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto ai ricorrenti e al dott. Borla.

Ivrea, 8/10/2021

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)